

18451/2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere - Rel.
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Oggetto

Figli magg. ni  
di Sabl. A  
mantenimento

Ud. 19/05/2022 PU  
Cron. 18451  
R.G.N. 30035/2019

C. U. R. C. I.

**SENTENZA**

sul ricorso 30035/2019 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in  
' , presso lo studio dell'avvocato M  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
giusta procura in calce al ricorso;

(omissis)  
(omissis)  
(omissis)

- ricorrente -

contro

2035  
2022

14

(omissis) ), (omissis) elettivamente domiciliati in  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositato il  
01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
19/05/2022 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020  
convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in  
persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che  
chiede che la Corte accolga il ricorso.

*net*

*3*

## FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Catania del 1° marzo 2019, il quale ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridotto l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni del ricorrente da € 1.500,00 ad € 1.100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie da essi sostenute.

La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa la ex coniuge, non sussistendo litisconsorzio necessario.

Ha, quindi, disatteso l'argomento della non debenza dell'assegno a favore dei due figli gemelli maggiorenni (all'epoca di 33 anni), non cessando l'obbligo di mantenimento del figlio che quando egli abbia raggiunto l'indipendenza economica, come è onere del genitore provare. Ha aggiunto che i gemelli sono affetti da patologia invalidante, con riduzione della capacità lavorativa ed invalidità pari al 34%, ma hanno conseguito una laurea triennale in disegno industriale nel 2015; la loro indifferenza all'ottenimento di un'occupazione è rimasta sformata di prova, non essendo tale l'inerzia palesata a fronte dell'invito del padre di inviargli un *curriculum*, al fine di aiutarli a reperire un posto di lavoro. Tuttavia, ha ritenuto che l'assegno dovesse essere ridotto, atteso il pensionamento del padre, già dipendente dalla Provincia di <sup>(omissis)</sup>, che percepiva una pensione di € 1.800,00 mensili, essendo peraltro titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre la ex coniuge gode, a sua volta, di un assegno divorzile e non ha mai lavorato.

Si difendono con controricorso gli intimati.

La parte ricorrente ha depositato la memoria.



Con ordinanza interlocutoria del 9 luglio 2021, La Sezione VI-1 ha rimesso la causa alla udienza pubblica.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - I motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-*bis* c.c., perché entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità, onde il ricorrente aveva diritto a chiedere la chiamata in causa dell'altro genitore, o almeno ad eccepire la non integrità del contraddittorio; infatti, una volta ritenuta la debenza di una certa quota di assegno di mantenimento, è corretto che essa venga posta a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze, onde era legittima la richiesta di chiamare in causa la ex coniuge, ai fini di provvedere ad ogni accertamento, nel contraddittorio con essa;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 337-*septies* c.c., perché la corte territoriale non si è neppure chiesta se l'invalidità dei ragazzi (che il ricorrente avrebbe appreso in corso di causa) sia tale da giustificare una pensione o una facilitazione nel mondo del lavoro; egli aveva dimostrato di avere invitato i ragazzi a trasmettergli i propri *curricula*, al fine di aiutarli nella ricerca di un'occupazione, non ottenendone risposta, perché i figli non si sono mai attivati a tal fine; non è, allora, legittimo un obbligo del genitore perdurante *sine die*, né la questione è risolta dall'affermazione, ad opera della corte del merito, della sussistenza di un obbligo «quanto meno nell'immediato», senza neppure vagliare le possibilità della madre che, allo stato, riscuote redditi maggiori di quelli del padre;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-*bis* c.c., perché, pur dovendo entrambi i genitori contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle loro capacità, neppure si conosce la situazione reddituale della madre, che aveva un'attività commerciale poi ceduta, ed oggi grazie all'assegno in suo favore guadagna più del marito;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., perché, pur avendo la corte territoriale riformato il decreto impugnato, ha condannato l'appellante a pagare i quattro quinti delle spese del grado.

2. - Il primo motivo involge la questione se, in presenza della richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dei figli maggiorenni, l'accertamento del *quantum* debba svolgersi nel contraddittorio di entrambi.

Essi sono infondati.

Non vi è dubbio che, al riguardo, non sussista il litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto.

Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno di cui il figlio maggiorenne abbia eventualmente diritto di godere, il carico non può che reputarsi ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità.

A tal fine, il giudice del merito è quindi tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascun genitore.

Ciò posto, nel caso di specie la sentenza riporta che la ex moglie stessa è destinataria di un assegno di mantenimento (le parti riferiscono della misura disposta dal giudice di € 1.800,00); può dirsi,

dunque, *in re ipsa* che il solo obbligato fosse il padre e che l'intera misura fosse da porsi a carico del medesimo.

3. – Il secondo motivo è fondato.

La corte del merito ha ritenuto che sussista un'invalidità dei gemelli, i quali hanno l'età di 37 anni, pari al 34%, ma non ha accertato se questo impedisca loro il reperimento di un'attività lavorativa, almeno idonea ad un parziale guadagno, affermando che il relativo onere probatorio fosse a carico del padre, il quale non lo avrebbe offerto.

In tal modo, essa non si è attenuta al principio di diritto, secondo cui il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).

Tale principio è stato già ribadito anche con riguardo al riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori *ex art. 337 septies* c.c., ma unicamente se sussista il presupposto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-*bis* disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella

di relazione: essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo *status* giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).

Occorre, invero, rammentare che, nella società attuale, anche chi è affetto da *handicap* o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare.

La corte d'appello ha affermato il principio opposto, in tal modo violando la disposizione, con conseguente necessità che essa proceda al relativo accertamento in concreto, nell'ambito delle risultanze processuali emerse.

4. – Il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti.

5. – In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata innanzi alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'accertamento della debenza e della misura dell'assegno, sulla base delle risultanze in atti ed alla stregua del seguente principio di diritto:

«In tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e affetto da *handicap*, il figlio che lo richieda è onerato della prova della ricerca diligente di una occupazione confacente, idonea a renderlo in tutto o in parte economicamente autosufficiente».

Alla corte territoriale si demanda la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la

causa innanzi alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.


Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022.


Il Consigliere est.  
(Loredana Nazzicone)



Il Presidente  
(Francesco Antonio Genovese)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 08 GIU 2022

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

